

Codice DB1014

D.D. 14 febbraio 2014, n. 34

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in localita' Cascina Falcina, nel Comune di Briga Novarese (NO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con i Comuni di Briga Novarese (NO) e di Borgomanero (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato – con nota in data 24 ottobre 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in località *Cascina Falcina* nella particella catastale n. 487 del foglio di mappa n. 7 censito al N.C.T. del Comune di Briga Novarese (NO).

La Provincia di Novara, con determinazione n. 735/2011 dell'8 marzo 2011, aveva autorizzato la Società Acquedotto di Borgomanero Gozzano ed Uniti S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione del pozzo di cui sopra; successivamente, con determinazione n. 678 del 4 marzo 2013, la Provincia di Novara ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo con il quale riconosce alla Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Briga Novarese, il diritto d'uso delle acque prelevate dal nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in località *Cascina Falcina* nella particella catastale n. 487 del foglio di mappa n. 7 censito al N.C.T. del medesimo Comune.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Il nuovo pozzo, profondo 45,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -12,00 e -41,00 metri da un sistema acquifero superficiale con un alto grado di vulnerabilità.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo (pari a 25,00 l/s) e sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma quadrata e lato pari a 20 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 5 – Determinazione fasce di rispetto Pozzo idropotabile Falcina – Fasce di rispetto – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade nel territorio dei Comuni di Briga Novarese (NO) e di Borgomanero (NO) che l'hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta

Comunale n. 131 del 3 dicembre 2012 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 4 marzo 2013.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con nota del 15 giugno 2012 e l'Azienda Sanitaria Locale di Borgomanero (NO) – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota del 7 settembre 2012, non hanno rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, evidenziando, tuttavia, alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente; nello specifico, le attività agricole dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006;
- la zona di tutela assoluta dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, recintata, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 429, 434, 457, 459, 460, 463, 463, 465, 465, 465, 475, 477, 479, 481, 483, 487, 491, 492, 493, 550, 550, 550, 552, 554, 613, 729, 730 e 1200 del foglio di mappa n. 7 censito al N.C.T. del Comune di Briga Novarese (NO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Acqua Novara VCO S.p.A.), ha evidenziato una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 2) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 28 novembre 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

rilevato che il nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in località *Cascina Falcina*, nel Comune di Briga Novarese (NO), è stato realizzato nel 2011 per sopperire all'aumentata richiesta idrica dovuta all'espansione urbanistica residenziale e produttiva del medesimo Comune;

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 25,00 l/s, corrispondente alla portata massima estraibile dal pozzo;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- prima che le acque emunte dal pozzo vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 429, 434, 457, 459, 460, 463, 463, 465, 465, 465, 475, 477, 479, 481, 483, 487, 491, 492, 493, 550, 550, 550, 552, 554, 613, 729, 730 e 1200 del foglio di mappa n. 7 censito al N.C.T. del Comune di Briga Novarese (NO), sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Acqua Novara VCO S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviata sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la domanda, in data 28 maggio 2008, della Società Acquedotto di Borgomanero Gozzano ed Uniti S.p.A. alla Provincia di Novara per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso

potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo ubicato nella particella catastale n. 487 del foglio di mappa n. 7 censito al N.C.T. del Comune di Briga Novarese (NO);

vista la determinazione n. 735/2011 dell'8 marzo 2011 con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato la Società Acquedotto di Borgomanero Gozzano ed Uniti S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione del pozzo di cui sopra;

vista la determinazione n. 678, in data 4 marzo 2013, con la quale la Provincia di Novara ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo con il quale riconosce alla Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Briga Novarese, il diritto d'uso delle acque prelevate dal nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in località *Cascina Falcina* nella particella catastale n. 487 del foglio di mappa n. 7 censito al N.C.T. del medesimo Comune.

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 15 giugno 2012 – prot. n. 61443;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Borgomanero (NO) – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 7 settembre 2012 – prot. SIAN/B n. 26781;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Briga Novarese (NO) n. 131 del 3 dicembre 2012 e la deliberazione della Giunta Comunale di Borgomanero (NO) n. 35 del 4 marzo 2013, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in data 24 ottobre 2013 – prot. n. 702/2013, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*"

DETERMINA

a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in località *Cascina Falcina*, nel Comune di Briga Novarese (NO), é definita come risulta nell'elaborato “Tavola 5 – Determinazione fasce di rispetto Pozzo idropotabile Falcina – Fasce di rispetto – scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 25,00 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 429, 434, 457, 459, 460, 463, 463, 465, 465, 465, 475, 477, 479, 481, 483, 487, 491, 492, 493, 550, 550, 550, 552, 554, 613, 729, 730 e 1200 del foglio di mappa n. 7 censito al N.C.T. del Comune di Briga Novarese), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia; Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque emunte dal pozzo prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Briga Novarese e di Borgomanero affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone